Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 04/06/2008 n. 2629 d.lgs 163/06 Articoli 84 - Codici 84.1

In considerazione di quanto disposto dall'art. 84 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Tenuto conto della chiara lettera della norma in parola, non è consentito chiamare a far parte di una commissione di gara un magistrato ordinario in quiescenza, ancorché in ipotesi particolarmente esperto nel peculiare settore di cui trattasi, dal momento che tale categoria non è contemplata dalla norma stessa. D'altro canto, il rinvio del primo comma del ripetuto art. 84 al "regolamento" non autorizza a subordinare a quest'ultimo l'operatività della normativa in parola, giacché tale rinvio si riferisce testualmente non già alla composizione delle commissioni giudicatrici, dettagliatamente ed esaustivamente posta dai commi successivi, ma alla disciplina delle modalità secondo le quali la commissione deve operare.